

# **COMUNE DI SOVER**

(Provincia di Trento)

# REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI

Approvato con deliberazione n. 2 del Consiglio Comunale di data 05 agosto 2020

# **INDICE**

## TITOLO I° - DISCIPLINA DELLA COMPONENTE TARI

| Art. 1 – Oggetto   | 3     |
|--|-------|
| Art. 2 – Presupposto   | 3     |
| Art. 3 – Servizio di gestione dei rifiuti urbani                                   | 3     |
| Art. 4 – Classificazione dei rifiuti   | 3     |
| Art. 5 – Soggetti passivi  | 3     |
| Art. 6 – Locali e aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani            | 4     |
| Art. 7 – Locali e aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani        | 4     |
| Art. 8 – Produzione di rifiuti speciali e no assimilati                            | 5     |
| Art. 9 – Determinazione della base imponibile                                      |       |
| Art. 10 – Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti                 | 6     |
| Art. 11 – Determinazione delle quote del tributo                                   | '-8-9 |
| Art. 12 – Piano finanziario  |       |
| Art. 13 – Classificazione delle utenze non domestiche                              | 9     |
| Art. 14 – Determinazione del numero degli occupanti delle utenze non domestiche    | 10    |
| Art. 15 – Obbligazione tributaria  |       |
| Art. 16 – Riduzione per mancato svolgimento del servizio                           |       |
| Art. 17 – Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche | 11    |
| Art. 18 – Riduzione per le utenze non domestiche                                   | 11    |
| Art. 19 – Riduzioni tariffarie del tributo   | 12    |
| Art. 20 – Sostituzioni   |       |
| Art. 21 – Incentivi per i conferimenti presso il centro Raccolta Materiali         |       |
| Art. 22 – Tributo giornaliero  |       |
| Art. 23 – Manifestazioni ed eventi   | 13    |
| Art. 24 – Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione                         | 13    |
| Art. 25 – Versamenti.  |       |
| Art. 26 – Importi minimi   |       |
| Art. 27 – Verifiche e controlli  |       |
| Art. 28 – Norme di rinvio.   |       |
| Art. 29 – Entrata in vigore  | 15    |

### TITOLO I° - DISCIPLINA DELLA COMPONENTE TARI

### Art. 1. Oggetto

Il presente capitolo disciplina la componente TARI, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti a decorrere dal 1/1/2014, in sostituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" già revocata nella componente TARI dal successivo regolamento approvato con delibera consiliare n. 04/2017 per l'applicazione della tariffa del servizio di gestione di ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani e assimilati in attuazione dell'art. 1 commi dal 641 al 668 e commi dal 682 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e ss.mm.

### Art. 2. Presupposto

Il presupposto della TARI e' il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

### Art. 3 - Servizio di gestione dei rifiuti urbani

- 1. La gestione dei rifiuti, attività qualificata "di pubblico interesse", viene svolta in regime di privativa dal Soggetto Gestore del servizio e comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti. La relativa gestione è disciplinata dal "Regolamento Comunale del servizio per la raccolta dei rifiuti " e dalla vigente normativa.
- 2. Il Comune trasmette al Gestore, con modalità da concordare secondo le forme di legge, i dati di propria competenza necessari all'applicazione della TARI.

### Art. 4 - Classificazione dei rifiuti

- 1. Ai fini dell'appropriata denominazione dei rifiuti si fa riferimento all'articolo 183 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 per le definizioni, nonché all'art. 184 del medesimo D.Lgs. per la classificazione; inoltre per l'applicazione della tariffa corrispettiva si seguono i criteri previsti nel D.M. 20 aprile 2017.
- 2. Per la classificazione di rifiuti assimilati in Provincia di Trento, si fa riferimento all'articolo 74 del Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (di seguito TULP), approvato con d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg.. Tale elenco qualitativo è stato individuato con Delibera della giunta Provinciale n 2741 del 14 Dicembre 2012 e assunti dal comune come tali nel presente regolamento.
- 3. Per quanto riguarda l'assimilazione quantitativa la competenza rimane in carico al Soggetto Gestore della raccolta ai sensi dell'art. 74 del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg che ha approvato il Testo unico delle leggi provinciali sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

### Art. 5. – Soggetti passivi

- 1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
- 2. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento dei beni.
- 3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso

comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

- 4. Per i locali destinati ad attività ricettiva extra-alberghiera la tariffa è dovuta dai soggetti esercenti l'attività.
- 5. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica (ad es. le Associazioni) la tariffa è dovuta dai soggetti che le presiedono o rappresentano.

### Art. 6. – Locali e aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani

- 1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili su tre lati verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali, nel caso di uso domestico, quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento, mentre, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature per i quali è consentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi o se la stessa viene di fatto esercitata.
- 2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibili alle utenze non domestiche pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.
- 3. I locali costituenti pertinenza o dipendenza di altri, anche se da guesti separati;
- 4. I distributori di carburante per i locali adibiti a magazzini ed uffici, nonché l'area adibita al distributore, comprese le eventuali piste di accesso.

### Art. 7. Locali e aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte: locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani. Fra questi rientrano:

### **Utenze domestiche**

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza umana;
- i balconi, le terrazze, i posti macchina scoperti, gli spazi adibiti a ricovero di animali da allevamento degli stessi e le legnaie, le serre adibite alla coltivazione intensiva sia a terra che su bancali, i locali e le aree degli impianti sportivi, palestre e scuole di danza, limitatamente alle sole superfici destinate all'esercizio dell'attività agonistica sportiva, i locali destinati al culto limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;
- superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri;

### **Utenze non domestiche**

- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti;
- le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di

- radioterapia, e simili, reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- depositi di attrezzi agricoli qualora il rifiuto prodotto rientri nell'esercizio dell'impresa agricola e che quindi debba essere autosmaltito o conferito, a spese del produttore, a terzi autorizzati o al gestore pubblico in regime di convenzione;
- aree scoperte non operative a uso non esclusivo destinate alla sosta temporanea di veicoli;
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- i locali e le aree degli impianti sportivi, palestre e scuole di danza destinati al solo esercizio dell'attività agonistico sportiva;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti:
- le superfici delle unità immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni, o autorizzazioni per il restauro, il risanamento conservativo o la ristrutturazione edilizia a norma dell'art. 77-bis comma 1 lettere c), d) ed e) della L.P. n. 22/1991 per il periodo di esecuzione dei lavori;
- aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva;
- locali ed aree interessati da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.

### Art. 8. – Produzione di rifiuti speciali e non assimilati

- 1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità' alla normativa vigente. È onere del contribuente dichiarare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati.
- 2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfetaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta la percentuale di riduzione del 30%.
- 3. L'esenzione di superficie di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo previa presentazione di idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). La documentazione attestante l'avvenuto smaltimento tramite soggetto abilitato deve essere presentata entro il 30 giugno di ciascun anno.
- 4. Il tributo non si applica ai locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

### Art. 9. – Determinazione della base imponibile

- 1. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
- 2. Successivamente all'attivazione delle indicate procedure di allineamento la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
- 3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile.
- 4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore o uguale a 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
- 5. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 3 per i locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a metri 1,50 delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici (salvo che non siano fruibili), dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

### Art. 10. – Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

- 1. Le tariffe del tributo sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio.
- 2. In particolare, le tariffe del tributo devono garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dall' Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA e dal D.P.R. 158/1999, ove applicabile.
- 3. Ai sensi del Metodo Tariffa Rifiuti (M.T.R.) disposto da ARERA, i costi da coprire con le tariffe includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche.
- 4. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario (PEF) redatto in conformità alle direttive emanate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).
- 5. E' compito del Soggetto Gestore redigere il PEF e la relazione di accompagnamento, per quanto di propria pertinenza, per la successiva trasmissione all'Ente territorialmente competente, unitamente alla dichiarazione di veridicità di cui allo schema previsto dall'Autorità.
- 6. L'Ente competente, rappresentato secondo le modalità convenute dai sindaci dei comuni costituenti l'ASIA, altrimenti individuato da specifica normativa, verifica la completezza, coerenza e congruità dei dati presenti nei documenti trasmessi dal Soggetto Gestore, con gli obiettivi definiti, decidendo conseguentemente, i parametri ed i coefficienti previsti dal MTR e determina, infine, i corrispettivi massimi per l'anno di riferimento.
- 7. Spetta al Soggetto idoneo adottare con propria determinazione il PEF completo degli allegati previsti, e trasmetterlo ad ARERA per l'approvazione di competenza prevista dalle direttive dalla stessa emanate.

8. Nel caso di scostamento, determinato dalla differenza tra il gettito tariffario previsto a preventivo rispetto ai costi consuntivi di ciascun esercizio, il relativo importo potrà essere inserito nei piani finanziari successivi a quello di competenza.

### Art. 11. – Determinazione delle quote del tributo

- 1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. L'organo competente determina annualmente le tariffe entro il termine fissato dalle norme previste per l'approvazione del bilancio di previsione, fatto salvo quanto disposto dall'art.9 bis della L.P. n. 36/1993.
- 2. Le tariffe del tributo sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 158/1999 e di possibili modifiche ed integrazioni che ARERA dovesse adottare.
- 3. Le tariffe del tributo sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nelle tabelle successive. Ai fini della ripartizione tra le utenze domestiche e quelle non domestiche dell'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa del tributo, viene garantita l'agevolazione riconosciuta alle utenze domestiche, secondo quanto previsto dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, tenuto conto di possibili modifiche ed integrazioni da parte di ARERA.
- 4. Le tariffe del tributo si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti effettivamente misurati, ovvero mediante attribuzione delle quantità e qualità di rifiuti prodotti dalle utenze in modo presuntivo di cui al precedente comma 2 (quota variabile).
- 5. Ai sensi di quanto del D.P.R. 158/1999 la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base alle seguenti tabelle:

# Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa del tributo alle utenze domestiche

| Numero componenti della famiglia anagrafica | Ka Coefficiente di adattamento per superficie e<br>numero di componenti della famiglia<br>anagrafica |
|---|--|
| 1   | 0,84   |
| 2   | 0,98   |
| 3   | 1,08   |
| 4   | 1,16   |
| 5   | 1,24   |
| 6 o più                                     | 1,30   |

# Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa del tributo alle utenze domestiche

|   | Co  | omuni   |       |
|---|---|---------|-------|
| Numero componenti<br>del nucleo familiare | Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare |         |       |
|   | minimo  | massimo | medio |
| 1   | 0,6   | 1       | 0,8   |
| 2   | 1,4   | 1,8     | 1,6   |
| 3   | 1,8   | 2,3     | 2     |
| 4   | 2,2   | 3       | 2,6   |
| 5   | 2,9   | 3,6     | 3,2   |
| 6 o più                                   | 3,4   | 4,1     | 3,7   |

# Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa del tributo alle utenze non domestiche

|    | Attività per comuni fino a 5000 abitanti - Nord Kc min ma:                                    |       | Kc     |
|----|---|-------|--------|
|    |   |       | max    |
| 1  | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto                                     | 0,320 | 0,510  |
| 2  | Campeggi, distributori carburanti   | 0,670 | 0,800  |
| 3  | Stabilimenti balneari   | 0,380 | 0,630  |
| 4  | Esposizioni, autosaloni   | 0,300 | 0,430  |
| 5  | Alberghi ed attività di agriturismo con ristorante  | 1,070 | 1,330  |
| 6  | Alberghi ed attività di agriturismo senza ristorante  | 0,800 | 0,910  |
| 7  | Case di cura e riposo   | 0,950 | 1,000  |
| 8  | Uffici, agenzie.  | 1,000 | 1,130  |
| 9  | Banche ed istituti di credito, studi professionali  | 0,550 | 0,580  |
| 10 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli      | 0,870 | 1,110  |
| 11 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  | 1,070 | 1,520  |
| 12 | Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) | 0,720 | 1,040  |
| 13 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto  | 0,920 | 1,160  |
| 14 | Attività industriali e commerciali con capannoni  | 0,430 | 0,910  |
| 15 | Attività artigianali di produzione beni specifici   | 0,550 | 1,090  |
| 16 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie  | 4,840 | 7,420  |
| 17 | Bar, caffè, pasticceria   | 3,640 | 6,280  |
| 18 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari                  | 1,760 | 2,380  |
| 19 | Plurilicenze alimentari e/o miste   | 1,540 | 2,610  |
| 20 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante   | 6,060 | 10,440 |
| 21 | Discoteche, night club  | 1,040 | 1,640  |

### Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche

|    | Attività per comuni fino a 5000 abitanti - Nord   |        | Kd     |  |
|----|---|--------|--------|--|
|    | Attività per comuni into a 3000 abitanti. Nord  | min    | max    |  |
| 1  | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto                                     | 2,600  | 4,200  |  |
| 2  | Campeggi, distributori carburanti   | 5,510  | 6,550  |  |
| 3  | Stabilimenti balneari   | 3,110  | 5,200  |  |
| 4  | Esposizioni, autosaloni   | 2,500  | 3,550  |  |
| 5  | Alberghi ed attività di agriturismo con ristorante  | 8,790  | 10,930 |  |
| 6  | Alberghi ed attività di agriturismo senza ristorante  | 6,550  | 7,490  |  |
| 7  | Case di cura e riposo   | 7,820  | 8,190  |  |
| 8  | Uffici, agenzie   | 8,210  | 9,300  |  |
| 9  | Banche ed istituti di credito, studi professionali  | 4,500  | 4,780  |  |
| 10 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli      | 7,110  | 9,120  |  |
| 11 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  | 8,800  | 12,450 |  |
| 12 | Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) | 5,900  | 8,500  |  |
| 13 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto  | 7,550  | 9,480  |  |
| 14 | Attività industriali e commerciali con capannoni  | 3,500  | 7,500  |  |
| 15 | Attività artigianali di produzione beni specifici   | 4,500  | 8,920  |  |
| 16 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie  | 39,670 | 60,880 |  |
| 17 | Bar, caffè, pasticceria   | 29,820 | 51,470 |  |
| 18 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari                  | 14,430 | 19,550 |  |
| 19 | Plurilicenze alimentari e/o miste   | 12,590 | 21,410 |  |
| 20 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante   | 49,720 | 85,600 |  |
| 21 | Discoteche, night club  | 8,560  | 13,450 |  |

- 6. L'applicazione della tariffa relativa alla categoria 20 della tariffa del tributo per le utenze non domestiche (Ortofrutta, pescherie, fiori e piante) deve intendersi limitata alle attività di vendita al dettaglio.
- 7. Ai fini dell'applicazione della parte variabile del tributo per le utenze non domestiche, in casi di quantitativi di rifiuti urbani ed assimilati prodotti in misura superiore ai limiti di cui al vigente regolamento del servizio di raccolta rifiuti, l'Ente Gestore potrà stipulare un'apposita convenzione con l'utenza medesima, prevedendo le necessarie condizioni di servizio ed economiche a richiesta dell'utenza.

### Art. 12. – Piano finanziario

- 1. La determinazione delle tariffa del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani,. Il piano finanziario è redatto secondo le modalità di cui all'art. 38 del presente regolamento.
- 2. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
  - a) il modello gestionale ed organizzativo;

- b) i livelli di qualità del servizio;
- c) la ricognizione degli impianti esistenti;
- d) indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
- e) ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.
- 3. Tutti gli uffici interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo i criteri contenuti nel M.T.R. definito da ARERA.

### Art. 13. - Classificazione delle utenze non domestiche

- 1. L'assegnazione di un'utenza a una delle classi di attività previste dal precedente articolo 11 viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività prevalente dichiarato dall'utente in sede di richiesta di attribuzione di partiva IVA. In mancanza o in caso di erronea attribuzione del codice si fa riferimento all'attività effettivamente svolta. Nel caso di più attività esercitate dal medesimo utente la tariffa del tributo applicabile è unica e basata sull'attività prevalente, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi, salvo il caso in cui le attività siano esercitate in distinte unità immobiliari, intendendosi per tali le unità immobiliari iscritte o da iscriversi nel catasto edilizio urbano ovvero che le attività non siano dipendenti l'una dall'altra ma possano essere considerate in modo autonomo. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più similare produttività potenziale di rifiuti.
- 2. La tariffa del tributo applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.). Per i locali della medesima attività economica ma siti in luoghi diversi si terrà conto del reale utilizzo di ogni singola unità produttiva.

### Art. 14. – Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

- 1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999.
- 2. Per le utenze domestiche di soggetti residenti il numero degli occupanti è quello risultante dai dati forniti dell'anagrafe generale del Comune.
- 3. Per le utenze domestiche di soggetti non residenti e dei locali a disposizione dei residenti, il numero degli occupanti è determinato convenzionalmente secondo la seguente tabella calcolata per scaglioni di superficie imponibile:

| da mq.    | a mq. | Componenti |
|-----------|-------|------------|
| 0         | 50    | 1          |
| 51        | 100   | 2          |
| 101       | 200   | 3          |
| Oltre 200 |       | 4          |

- 4. Quanto disposto al comma 3 si applica anche per gli alloggi a disposizione di persone giuridiche.
- 5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio i quali sono tenuti solidalmente al pagamento.

- 6. Nel caso in cui l'utente, unico occupante dell'immobile, trasferisca la propria residenza presso un istituto di ricovero, in deroga a quanto stabilito dal terzo comma del presente articolo, viene assegnato d'ufficio un solo componente l'alloggio. La variazione è disposta a seguito di richiesta dell'utente o di un suo familiare, a condizione che l'immobile risulti di fatto non utilizzato, nemmeno per brevi periodi nel corso dell'anno.
- 7. Sono considerate utenze domestiche le strutture extra alberghiere, quali bed and breakfast e simili, censite in categoria catastale A, per il calcolo della tariffa si farà riferimento al numero di posti letto quali risultanti da licenze o autorizzazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni in ragione del 50% con arrotondamento all'unità superiore, oltre ai componenti il nucleo familiare ivi residenti.
- 8. Sono inoltre considerate utenze domestiche le strutture extra alberghiere, quali residence o centri appartamenti per vacanze (C.A.V.). Il numero degli occupanti di ciascun alloggio viene calcolato utilizzando il numero dei posti letto risultante da licenze o autorizzazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni.

### Art. 15. – Obbligazione tributaria

Ai fini dell'applicazione della tariffa del tributo, per le utenze domestiche e non domestiche, le condizioni di nuova occupazione, di variazione, di cessazione hanno effetto dal giorno successivo a quello in cui si è verificato l'evento. La cessazione può avvenire anche d'ufficio nella circostanza che si sia in possesso di dati certi ed incontrovertibili della fine di utilizzo del servizio (decessi, subentri, ecc.).

### Art. 16 - Riduzione per mancato svolgimento del servizio

La TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

# <u>Art. 17. – Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze</u> domestiche

Per le utenze domestiche che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica su superficie non pavimentata nelle vicinanze della propria abitazione e per un periodo di almeno 12 mesi, comunque nell'ambito del raggio di 1 km di percorso stradale ed in uno spazio ben delimitato, è prevista una riduzione % della quota variabile della tassa da stabilire annualmente con l'approvazione della tassa, con effetto dal giorno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico. La suddetta istanza sarà valida per l'anno in corso e fino a revoca della comunicazione da parte del contribuente. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune o soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

### Art. 18. – Riduzione per le utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti assimilati agli urbani possono aver diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile. Tale riduzione viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani

effettivamente avviata al recupero nel corso dell'anno solare e i quantitativi calcolati in base ai coefficienti di produzione KD per la specifica categoria indicati all'art. 11. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 30 % della quota variabile del tributo.

- 2. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo copia dei formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o copia del modello unico di denuncia (MUD) comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti.
- 3. Le riduzioni indicate nei precedenti commi, verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

### Art. 19. – Riduzioni tariffarie del tributo

- 1. La tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
- a) Nei casi in cui le postazioni di conferimento del rifiuto indifferenziato superino la distanza stradale di ml. 1.000 dal limite della proprietà privata della singola utenza, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40% della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.
- b) per le utenze domestiche che al suo interno abbiano almeno un neonato (fino al 36simo mese di età) e/o un invalido che, sulla base di dichiarazione medica, necessita dei dispositivi sanitari che producono consistenti quantità di rifiuti, in sede di approvazione del Piano Finanziario è previsto una riduzione della quota variabile di tariffa in misura % stabilita annualmente in fase di approvazione delle tariffe.
- 2. Le riduzioni di cui al precedente articolo 1 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

### Art. 20. – Sostituzioni

- 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 147/2013, la tariffa è ridotta nelle seguenti ipotesi:
- a) scuole materne provinciali, scuole dell'infanzia equiparate, scuole elementari primarie e scuole secondarie di primo grado pubbliche di cui alla L. P. 8/1997, nella misura del 100%;
- b) i locali e le aree utilizzati dal Comune per fini istituzionali nella misura del 100%;
- Il Comune, oltre a provvedere al pagamento della tariffa per le proprie utenze comunali si sostituisce al pagamento delle riduzioni di cui al comma 1 lettere a) e b) del presente articolo.

### Art. 21. – Incentivi per i conferimenti presso il centro Raccolta Materiali

- 1. Qualora sia attivata presso il CRM la rilevazione informatica degli accessi, viene prevista la corresponsione di un incentivo economico, nella forma di riduzione tariffaria sulla quota variabile, per gli utenti che conferiscono rifiuti differenziati costituiti da carta, cartone, tetrapak, vetro, plastica e metalli direttamente presso il CRM.
- 2. La quota unitaria dell'incentivo di ogni singola frazione di rifiuto conferito, viene stabilita dall'Ente Gestore sulla base del relativo valore economico e sarà adottata dal Comune in fase di approvazione del piano finanziario e relative tariffe.

### Art. 22. – Tributo giornaliero

- 1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
- 2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
- 3. La misura tariffaria (sia quota fissa che quota variabile) è determinata in base alla tariffa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.
- 4. Sono escluse dall'applicazione della tariffa del tributo giornaliera le occupazioni effettuate con cantieri, in quanto il rifiuto prodotto è per la quasi totalità da considerarsi speciale, occupazioni necessarie per traslochi in quanto la tariffa del tributo è già applicata all'immobile nonché ogni altra occupazione che o per la particolare tipologia (occupazione soprassuolo e sottosuolo, fioriere, ecc) o perché oggettivamente (banchetti per raccolta firme, suonatori ambulanti, spazi utilizzati da spettacoli viaggianti per l'installazione di attrezzature e/o giochi, ecc.) non producono o hanno una produzione di rifiuto irrilevante.
- 5. Non si fa luogo a riscossione quando l'importo annuale dovuto, comprensivo di eventuali interessi, è inferiore o uguale a 12 (dodici) Euro.

### Art. 23. - Manifestazioni ed eventi

1. Con appositi provvedimenti potranno essere disciplinate le modalità di utilizzo del servizio rifiuti in occasione di tali manifestazioni e può prevedere eventuali incentivi a favore degli organizzatori degli eventi, per favorire una minor produzione di rifiuti.

### Art. 24. – Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione

- 1. Il verificarsi o il cessare del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione TARI di inizio o fine occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento. Tale obbligo è esteso anche alle richieste per l'ottenimento delle riduzioni ed esenzioni nonché alla loro cessazione.
- 2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione TARI può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
- 3. Non comporta obbligo di presentazione della dichiarazione TARI di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo famigliare.
- 4. Oltre a quanto previsto dalle norme generali inerenti la dichiarazione TARI di cui al capitolo A, la stessa deve contenere anche i seguenti elementi:

### **Utenze domestiche**

- a) generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b) generalità del soggetto dichiarante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c) estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d) per i residenti nel Comune il numero degli occupanti i locali, se diverso da quello risultante dal nucleo famigliare;
- e) data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

f) sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di riduzioni o esenzioni.

### **Utenze non domestiche**

- $\alpha$ ) denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ISTAT dell'attività prevalente;
- β) generalità del soggetto dichiarante, con indicazione della qualifica;
- χ) persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- $\delta$ ) estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile ed eventuale superficie non tassabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree dichiarati e loro partizioni interne;
- $\epsilon$ ) data di inizio dell'occupazione/detenzione, possesso o di variazione degli elementi dichiarati.
- φ) sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di riduzioni.
- 5. In caso di mancata presentazione della dichiarazione TARI entro i termini, il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali e delle aree, ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione TARI di cessazione entro il termine previsto.

### Art. 25. Versamenti

- 1. Il versamento della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità' di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
- 2. Il Comune o chi per esso, provvede all'invio ai contribuenti di un apposito invito di pagamento, contenente l'importo dovuto, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze; nel qual caso l'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsto dall'art. 7 della L. 212/2000.
- 3. Il mancato ricevimento dell'invito di cui al comma precedente non esime in alcun caso il contribuente, dal pagamento del tributo alle date prefissate.
- 4. Il pagamento dell'importo annuo dovuto deve essere effettuato in due rate semestrali scadenti il 31.07 e 31.01 di ogni anno. E' comunque consentito al contribuente il pagamento in un'unica soluzione, entro il 16 giugno di ciascun anno, qualora espressamente richiesto. L'importo complessivo del tributo annuo da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.

### Art. 26 – Importi minimi

- 1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, è inferiore o uguale a € 12,00.
- 2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 16,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
- 3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

### Art. 27. – Verifiche e controlli

| 1 Tutti gli uffici sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi o al soggetto che ne svolge le  |
|---|
| funzioni, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali,        |
| periodicamente copia o elenchi anche con modalità informatiche e telematiche da stabilire:          |
| □ delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;                                   |
| □ dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;               |
| ☐ dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti; |
| □ di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e           |
| domicilio della popolazione residente.  |

2. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante bollettino bancario freccia o modello di pagamento unificato o disposizione permanente di addebito bancario (SEPA).

### Art. 28 – Norme di rinvio

- Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di cui al D.L. 16/2014, alla L. 147/2013, all'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, all'art. 4 della L.P. 1/2014, nonché dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria e da ultimo quanto previsto da ARERA
- 2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e provinciali in materia. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

### Art. 29 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2020